PUBBLICAZIONI
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO, STORIA E TEORIA DEL DIRITTO «F. DE MARTINO»
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II»
XXXVI

QUID EST VERITAS?

UN SEMINARIO SU VERITÀ E FORME GIURIDICHE

a cura di
COSIMO CASCIONE CARLA MASI DORIA

SATURA EDITRICE
NAPOLI 2013

Direttore della Collana: CARLA MASI DORIA

COMITATO SCIENTIFICO

SEZIONE: DIRITTO ROMANO
Francesco Amarelli - Cosimo Cascione - Lucio De Giovanni - Jean-François Gerkens - Vincenzo Giuffrè - Settimio di Salvo - Carla Masi Doria - Antonio Palma - Francesca Reduzzi Merola - Martin Schermaier.

Opera accolta nella collana il 27.2.2012 su proposta
di Carla Masi Doria
e finanziata con un contributo
del Polo delle Scienze Umane e Sociali
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

In redazione: Valeria Di Nisio, Alessandro Manni

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI – COPYRIGHT 2013 SATURA EDITRICE S.R.L.
Via G. Gigante, 204 - 80128 – Napoli tel. 081 5788625 - fax 081 5783097
e-mail: saturaeditrice@tin.it – sito web: www.saturaeditrice.it
ISBN 978-88-7607-136-2

INDICE SOMMARIO

Avvertenza dei curatori VII

CARLA MASI DORIA
Linee per una storia della 'veritas' nell'esperienza giuridica romana. I. *Dalle basi culturali al diritto classico* 1

COSIMO CASCIONE
Linee per una storia della 'veritas' nell'esperienza giuridica romana. II. *Diritto tardoantico* 65

ROBERTO FIORI
La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico 169

JOHANNES PLATSCHEK
'Contra fidem veritatis'. Documenti greci nella prospettiva romana con un excursus sui 'nomina arcaria' negli archivi campani 251

MASSIMO MIGLIETTA
'Est vir qvi adest' 277

TOMASZ GIARO
Verità fattuale e verità normativa nell'argomentazione dei giuristi romani 359

ANDREAS WACKE
'Res iudicata pro veritate accipitur'? Le finalità della procedura civile romana fra principio dispositivo e principio inquisitorio 381

NATALE RAMPAZZO
Vero e falso nel diritto pubblico romano 423

GIUSEPPE FALCONE
La 'veritas' delle 'leges': C. 7.62.39.2a; cost. 'Tanta' §§ 10 e 12 451

FRANCESCO VIOLA
Il diritto tra arte ed etica 459

GIOVANNI MARINO
Arianna, il filo, il labirinto. Divagazioni su diritto, verità, tempo 483

IL DIRITTO TRA ARTE ED ETICA

FRANCESCO VIOLA
(Università degli Studi di Palermo)

Ho già avuto occasione di affrontare il tema della distinzione fra diritto vero e diritto giusto in un saggio del 1990[1], a cui rimando. Ora vorrei guardare lo stesso problema da un'altra prospettiva, cioè da quella dell'approccio filosofico al diritto. Ferma restando l'attribuzione della filosofia del diritto all'ampio campo della filosofia pratica, v'è da chiedersi quali siano i suoi rapporti con la filosofia dell'arte, da una parte, e con la filosofia morale dall'altra. La tesi che qui vorrei argomentare è quella del carattere di confine del diritto tra l'arte e la morale e, quindi, della filosofia che lo ha come oggetto. Ciò permette una distinzione significativa fra diritto vero e diritto giusto, ma anche di giustificare la loro connessione.

1. *Il diritto come opera*. — Il diritto positivo appartiene innanzi tutto al mondo dell'arte, cioè al mondo del *fare* e non già a quello dell'*agire*.

L'arte in quanto virtù che rettifica il fare è rivolta alla perfezione della cosa da produrre e non già a quella della persona che produce. L'arte è una virtù intellettuale che implica la conoscenza di ciò che viene prodotto e delle regole o dei procedimenti per produrlo[2].

Affermare, pertanto, che il diritto positivo richiede la virtù dell'arte significa considerarlo come un'opera da produrre, cioè

[1] Cfr. F. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale* (Milano 1990) cap. VII.
[2] Cfr. J. MARITAIN, *Arte e scolastica*, trad. di A. PAVAN (Brescia 1980) 12 ss.

come un ordinamento esteriore delle azioni umane promosso e garantito da un'autorità[3]. Questo non vuol dire affatto che il diritto positivo debba essere identificato con un complesso di leggi o di regole della condotta umana, come ritiene la concezione normativistica. Tale considerazione, infatti, parte pur sempre dal presupposto che la giuridicità si debba collocare nell'ambito della moralità governato dalla presenza della «legge». Al contrario la considerazione del diritto come appartenente in primo luogo al mondo dell'arte privilegia la sua *dimensione istituzionale*. Esso si manifesta attraverso strutture esteriori che sono atte a mettere ordine nei rapporti sociali, a distribuire in modo equo i beni sociali e a riparare i torti, ripristinando il giusto nelle relazioni tra le persone e tra le persone e le cose.

Quell'opera da compiere, in cui consiste il diritto, è pertanto questo ordinamento delle relazioni sociali, questo assetto esteriore di una società ordinata e non già la perfezione morale delle persone o il loro valore morale.

Ogni concezione filosofico-giuridica che parta dal primato della norma è inevitabilmente una concezione «morale» del diritto, anche nel caso del giuspositivismo più empirico e fattualistico. Secondo la concezione moderna dell'etica le azioni e i comportamenti saranno giusti nella misura in cui si conformeranno a regole giuste e quest'ultime saranno tali nella misura in cui si ispireranno a concezioni ideali di giustizia, nobili quanto si vuole, ma irrimediabilmente segnate dall'astrattezza. Nel diritto romano e nella tradizione giuridica medioevale, invece, si parla del diritto come della *res iusta*. Il giusto è nelle cose, cioè nelle azioni e nelle situazioni prima ancora che nelle regole[4]. Per questo non si deve dedurre il diritto dalla regola, ma, partendo dal giusto che esiste nelle cose, si può cercare di rico-

[3] Cfr. J. MARITAIN, *Nove lezioni sulla legge naturale*, a cura di F. VIOLA (Milano 1985) 63.

[4] Ha insistito efficacemente su questa differenza tra la concezione classica e quella moderna del diritto Michel Villey, che da ultimo ha mostrato quanto la problematica attuale dei diritti dell'uomo sia funestata dalla confusione tra diritto e morale. Cfr. M. VILLEY, *Le droit et les droits de l'homme* (Paris 1983).

struire la regola. Questa è la sostanza del detto del giurista romano Paolo (D. 50.17.1): *Ius non a regula sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat*.

Il diritto positivo è dunque il risultato di un'opera di contestualizzazione e di determinazione dei rapporti sociali in riferimento ad una data società dotata di certe risorse e di particolari usi e costumi. Quest'opera richiede una tecnica giuridica apposita, che è tradizionalmente considerata un'arte in quanto richiede l'abilità di ritrovare in concreto il giusto rapporto tra le persone e tra queste e le cose. Nulla del genere v'è nella concezione moderna della tecnica giuridica, che è a servizio di un processo di tipizzazione delle situazioni giuridiche per il loro trasferimento in una dimensione astratta che le metta a contatto con una legge in qualche modo dotata di universalità. Si può dire che la concezione del diritto positivo nei termini dell'*ars* si muove verso la concretezza dell'assetto dei rapporti sociali con metodo pratico e compositivo, mentre quella moderna nei termini di una tecnica normativa aspira ad elevare le situazioni particolari al piano di una legislazione tendenzialmente universale. L'arte giuridica va verso il giusto in concreto, la tecnica normativa moderna vuole ricondurre il concreto all'astratto della fattispecie giuridica disegnata dalla legge.

La scienza giuridica sarà allora una scienza pratica nello stesso senso in cui lo è la medicina, che è l'esempio preferito dalla tradizione. Come la medicina, che si distingue in una parte teorico-pratica ed in una pratica-pratica, anche nella giurisprudenza possono individuarsi entrambi gli aspetti, com'è evidente dalla stessa ambiguità del termine. Con «giurisprudenza» s'intende sia lo studio dogmatico dei concetti giuridici (parte teorico-pratica), sia la pratica giuridica dell'applicazione delle leggi (parte pratico-pratica). Qui, come avviene in tutto il campo dell'arte, tra scienza pratica e pratica concreta c'è piena comunanza dell'abito intellettuale, mentre si distinguono soltanto per una diversa accentuazione dei due aspetti formali dello stesso abito (aspetto teorico-pratico ed aspetto pratico-pratico).

Nel diritto le cose si complicano ulteriormente in quanto il diritto positivo stesso non è l'insieme delle leggi, ma l'insieme delle pratiche di applicazione delle leggi. Il diritto positivo non è solo il prodotto di un'arte, ma è quest'arte stessa. È necessario qui notare la singolarità dei rapporti della scienza giuridica con il suo oggetto. Nessuno potrebbe affermare che la natura sia prodotta dalla scienza della natura, eppure si può affermare che in certo qual modo il diritto è prodotto dalla scienza del diritto. Non mi riferisco tanto ai casi in cui la scienza del diritto è in senso proprio una delle fonti del diritto, ma soprattutto alla considerazione che il diritto positivo è formato e formulato con l'apporto dei giuristi e dei suoi utenti[5]. Ciò è particolarmente evidente nell'epoca della codificazione. I codici sono il frutto della scienza giuridica che contribuisce in modo decisivo alla sostituzione del diritto consuetudinario o giudiziale con un *diritto scientifico*, cioè marcatamente razionalizzato. Di conseguenza diritto positivo e scienza giuridica sono due facce della stessa medaglia piuttosto che due piani diversi e ben distinti di discorso.

La riconduzione del diritto positivo al mondo dell'arte più che una soluzione dell'interrogativo filosofico è l'apertura del problema capitale della riflessione su di esso. Quest'opera esteriore da compiere nella vita sociale ha per oggetto azioni umane e strutture di libertà ed è per questo che essa interessa anche in qualche modo il bene umano e la dimensione morale. Anche la medicina ha per oggetto un bene umano qual è quello della salute del corpo, ma nel diritto l'opera da compiere ha un carattere culturale e spirituale e ha a che fare con il bene della giustizia. D'altronde la definizione classica della giurisprudenza come *ars boni et aequi* manifesta con chiarezza l'impossibilità di trascurare la dimensione morale nella conoscenza del diritto. Tutto ciò mette a dura prova le ripartizioni del sapere filosofico: c'è un'opera esteriore che tuttavia riguarda il bene morale e che si trova contesa tra il mondo del fare e quello dell'agire.

[5] Cfr. F. VIOLA, M. URSO, *Scienza giuridica e diritto codificato* (Torino 1989).

La filosofia deve innanzi tutto portare il suo sguardo sul diritto positivo e sulla scienza giuridica, sull'opera giuridica e sull'arte del diritto e non può farlo se non ponendosi dal punto di vista dei concetti e dei princìpi più universali e più elevati della conoscenza umana. Il suo carattere pratico ora risiede più nell'oggetto e nel fine della conoscenza che non nel metodo che è speculativo.

La filosofia giuridica in quanto *filosofia del diritto positivo* non può non essere considerata che come appartenente alla filosofia dell'arte[6]. In questo senso essa preciserà che non ci troviamo ovviamente nel campo delle belle arti, ma in quello delle arti dell'utile. Il collegamento tra il diritto e l'*humana utilitas* si ritrova ripetutamente nella tradizione classica. Il diritto positivo appartiene al mondo delle cose utili.

L'utilità dice riferimento ad un fine ed è definita e giudicata dal fine a cui serve. Il criterio di misura dell'utilità è il suo fine. Questo fine appartiene all'ambito dei beni umani. È infatti un bisogno umano che una cosa utile è diretta a soddisfare. Abbiamo detto che il fine del diritto positivo è quello di assicurare una convivenza sociale ordinata sulla base di ciò che è giusto. Si tratta dunque del bene dell'uomo che nella socialità trova non solo un aiuto per la sopravvivenza, ma anche il luogo per il raggiungimento dei beni più elevati della persona, quali la ricerca della verità, la civilizzazione e la cultura.

Il fatto che il diritto sia da annoverare tra le utilità non permette ancora di accettare la sua inclusione nel mondo dell'arte. Anche nella morale abbiamo azioni utili e senza dubbio il diritto appartiene al mondo dell'azione piuttosto che a quello delle cose. D'altronde il fatto che nel diritto positivo sia in gioco il bene morale, cioè che il fine della sua *utilitas* sia la realizzazione della persona come essere associato, sembra rafforzare ulteriormente questa convinzione. Ma allora perché insistere a ricondurre la filosofia del diritto positivo alla filosofia dell'arte?

[6] La filosofia dell'arte non può essere ridotta alla «estetica», perché questa denominazione suggerisce l'idea che essa prenda in considerazione solo il bello e non anche l'utile.

La differenza tra la considerazione dell'utilità nel campo dell'arte e quella propria del campo morale sta nel fatto che nel primo caso c'è un'opera esteriore, una «cosa», mentre nel secondo si prendono in considerazione le azioni nella loro dimensione immanente o non transitiva. Ciò ovviamente non significa che nel campo morale non vi sia un aspetto esterno dell'azione, ma esso non si concretizza in una trasformazione del mondo esterno all'uomo, cioè in un'opera. Costruire un letto per soddisfare il bisogno umano di dormire è produrre un'opera utile; risparmiare del denaro per affrontare serenamente la vecchiaia è compiere un'azione utile. Qual è la differenza ai fini del nostro discorso?

La differenza consiste essenzialmente nella rilevanza che ha il fine come criterio di misura dell'utilità. Nell'azione morale il fine a cui è diretta un'azione utile assorbe completamente il suo significato. Infatti nell'ottica del giudizio morale ciò che conta è il fine ovvero il bene da raggiungere, è esso che conferisce qualità morale all'atto utile e lo giustifica. Qualora si risparmiasse al fine di raccogliere una somma per corrompere un pubblico funzionario, l'azione del risparmiare è la stessa ed è ancora utile a raggiungere qualcosa, ma ora la sua qualità morale è cambiata, da positiva è diventata negativa. Il mutamento del fine produce un mutamento nella valutazione dell'azione. Ma sul piano dell'arte non avviene la stessa cosa. Se Procuste costruisce un letto, rispettando le regole d'arte, cioè la procedura propria del costruire letti, e poi lo usa non per dormire, ma nel modo che tutti conosciamo, non possiamo affermare che la cosa prodotta abbia mutato la sua natura. Resta un letto a patto che sia prodotto secondo le regole apposite. Ciò vuol dire che nella sfera dell'arte il fine per cui una cosa è prodotta o usata non costituisce l'identità della cosa stessa. La cosa utile ha una sua «natura» che non viene meno se cambia il suo uso. C'è un modo corretto di costruire letti, tavoli, barche ... che li rende adatti a rispondere alle loro normali finalità. Esso è indipendente dalle intenzioni particolari dell'artefice e dall'uso effettivo degli oggetti prodotti. Un letto fatto a regola d'arte

resta letto anche se viene usato impropriamente per rendere gli uomini eguali quanto all'altezza. Se lo stesso si potesse dire per il diritto, allora si potrebbe parlare di un vero diritto, così come si parla di un vero tavolo o di una vera casa. Esso sarebbe un vero diritto, anche se ingiusto.

Orbene, l'utilità in cui il diritto positivo consiste non assomiglia a quella dell'azione morale, ma a quella dell'opera prodotta. Non è superfluo ricordare che le «cose» prodotte non necessariamente debbono essere materiali. Ci sono anche le opere dello spirito. Il diritto positivo è un'opera della cultura mediante cui la vita sociale viene resa praticabile sulla base degli usi e dei costumi di un popolo. Per questo non c'è un solo sistema giuridico positivo che valga bene per tutti gli uomini. Se ci sono culture diverse, modi di vita diversi e linguaggi diversi, vi dovrà essere anche una diversità nella formulazione del diritto positivo, così come il modo di costruire case non è dappertutto lo stesso.

Quest'aspetto è stato notoriamente sviluppato da Savigny, ma già il nostro Vico lo aveva perfettamente intuito. Il diritto positivo è la specificazione, la determinazione e l'adattamento delle forme comuni della vita associata alla cultura di un popolo e, pertanto, è esso stesso opera di cultura. Senza il diritto positivo la giustizia non sarebbe praticabile dagli uomini, perché mancherebbero quelle particolari strutture istituzionali della vita associata mediante cui un popolo con una determinata cultura riesce a formulare i criteri di misura delle azioni sociali.

Nell'ambito del fare, cioè dell'attività produttiva, è possibile distinguere le *operazioni*, il cui scopo è quello di conseguire un risultato concreto, e le *prestazioni*, che sono pratiche sociali definite dal modo corretto di eseguirle[7]. Per costruire qualcosa bisogna compiere una serie di operazioni, ma il linguaggio o il ragionamento si concretizzano in una serie di prestazioni, che sono governate da regole del ben operare studiate

[7] E. AGAZZI, *Per una riconduzione della razionalità tecnologica entro l'ambito della razionalità pratica*, in S. GALVAN (a cura di), *Forme di razionalità pratica* (Milano 1992) 21.

dalla grammatica o dalla logica, cosicché noi possiamo distinguere un modo corretto di parlare o di ragionare da un modo non corretto. Ebbene, il diritto positivo appartiene al campo delle prestazioni. Esso è insieme ed inscindibilmente un complesso di strutture istituzionali governate da regole interne e un insieme di pratiche sociali interpretative che rendono operative quelle strutture nei contesti sociali.

Da quanto detto si può desumere che il criterio di valutazione del diritto positivo non possa fare a meno di misurarne l'efficacia, cioè la reale operatività nell'ambito sociale. Un diritto positivo inefficace fallirebbe il suo obiettivo primario che è quello di supportare la convivenza sociale. Per il diritto positivo *esistere* vuol dire essere in generale efficace come garanzia della comunicazione sociale, così come si può dire che qualcosa esista come letto o come tavolo solo quando è fatto secondo le regole d'arte. Se un sistema giuridico positivo esiste, è in forza, è operativo, vive come pratica sociale diffusa e altamente partecipata, allora sarà possibile distinguere un modo «giusto» di praticarlo dai modi non corretti. E questo sarà proprio il compito della scienza giuridica, che sta al diritto positivo proprio come la grammatica sta al linguaggio o la logica al ragionamento[8].

Il modo «giusto» di praticare un sistema giuridico positivo è quello che consente di raggiungere i fini oggettivi per cui il diritto positivo è apprestato, che sono i fini della pace, dell'ordine e della giustizia nei rapporti sociali. Qui si presenta un'altra differenza tra le produzioni e le prestazioni. Le prime non sono suscettibili di valutazione in termini di gradualità. Una cosa prodotta non può essere più o meno adeguata al suo modello ideale: o lo è o non lo è. Non è possibile dire che qualcosa è un letto o un tavolo solo in una certa misura. Solo quando l'opera d'arte è compiuta si può dire che il suo modello ideale si è realizzato, mentre un'opera d'arte incompiuta non è affat-

[8] È questo un paragone ricorrente nelle opere del giurista italiano Francesco Carnelutti. Cfr. F. VIOLA, *Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in F. Carnelutti*, in *Riv. dir. process.* 12/1 (1967) 12-55.

to e in nessun senso ciò che deve rappresentare[9]. Invece le prestazioni sono suscettibili di gradualità, poiché consistono in pratiche ripetute e coordinate. Fare un passo di danza è già danzare, collegare parole o pensieri è già parlare o ragionare. Per questo sono suscettibili di diversi gradi di realizzazione che vanno da un minimo di esistenza ad un massimo di eccellenza. Noi infatti distinguiamo il danzatore apprendista dal provetto ballerino come gradi di esercizio della stessa abilità o arte. Lo stesso si può dire delle pratiche giuridiche.

Nessuna società umana può sussistere se non c'è un minimo di efficacia del diritto positivo, cioè se criteri comuni di misura delle azioni sociali non governano effettivamente e in generale la vita associata. Ciò implica anche un minimo di giustizia che è dato dall'ordine e dalla pace sociale[10]. Ma la pratica giuridica non può accontentarsi di questo minimo. Come ogni pratica sociale essa mira all'eccellenza, cioè al raggiungimento pieno e completo della giustizia. Chi intraprende una carriera artistica mira all'eccellenza della prestazione e di rado è pago della mediocrità. Così anche nel diritto positivo i suoi operatori ed utenti mirano alla massimizzazione della giustizia.

Un sistema giuridico positivo che esiste nel senso già indicato spesso è ostacolato dall'interferenza di fattori non giuridici ed in primo luogo da quelli politici. Poiché la giustizia è questione di grado, vi possono essere ostacoli al raggiungimento della sua eccellenza in relazione a situazioni particolari in cui si evidenzia in modo più elevato il contrasto degli interessi. Il potere politico può perdere la sua funzione di servizio nei confronti del bene comune e diventare uno strumento de-

[9] Un essere naturale, invece, che non sia ancora compiuto, cioè sviluppato pienamente, è già comunque quello che sarà. Un'auto senza motore non è un'auto, mentre un bambino è già un uomo. Cfr. H.G. GADAMER, *Studi platonici*, trad. di G. MORETTO I (Casal Monferrato 1983) 285.

[10] Per questo motivo non condivido i giudizi sommari sui sistemi giuridici dei regimi totalitari. Non si può dire che tutte le pratiche giuridiche presenti nel regime nazista o in quello staliniano siano ingiuste. È la totale subordinazione del diritto alla politica (e ad una politica non rispettosa dei diritti della persona) che rende impossibile al primo di portare a compimento se stesso e di raggiungere l'eccellenza.

gli interessi di un gruppo o di una classe di soggetti sociali. Allora sarà difficile ripristinare l'eguaglianza e senza eguaglianza non può esservi giustizia. Voglio dire che c'è una logica interna al diritto positivo, c'è una «natura» del diritto[11], c'è un'identità propria della pratica giuridica e una sua finalità immanente, ma anche che essa, per molteplici ragioni, può non avere successo o totalmente o in qualche misura.

Ed allora di fronte ad una data situazione sociale noi siamo chiamati a stabilire se esista o meno il diritto positivo, se questo sia praticato bene o male e quali siano le ragioni della pratica giuridica *infelice*. Solo nel primo caso, cioè nel caso del vuoto giuridico o dell'assenza del diritto positivo, caso che si può considerare eccezionale[12], si può far ricorso al diritto naturale (o all'equità), che non è un ordinamento giuridico effettivo, ma solo un ordine virtuale normalmente incorporato o inglobato in senso interpretativo nelle pratiche giuridiche storiche. Il diritto naturale, di per sé considerato, è in senso molto debole «diritto», cioè ordinamento e struttura concreta e determinata dei rapporti sociali, perché manca dell'aspetto istituzionale, non ha un'autorità propria che lo fa valere, né propri tribunali[13].

Il diritto positivo, dunque, appartiene a prima vista al mondo dell'arte, cioè del fare. Si tratta propriamente non già di una serie di operazioni, ma di un complesso di prestazioni. Esse consistono in azioni ed in istituzioni, in strutture storico-concrete legate all'assetto sociale ed in regole elaborate dalla ragione umana contestualizzata. La scienza giuridica è la parte teorico-pratica dello stesso diritto positivo. La filosofia del diritto positivo appartiene, pertanto, alla filosofia dell'arte intesa come categoria generale[14].

[11] Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Diritto naturale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civile, VI (Torino 1990).

[12] Qui il riferimento al processo di Norimberga è d'obbligo.

[13] MARITAIN, *Nove lezioni sulla legge naturale* cit. 65.

[14] Per scritti recenti sul tema cfr. D.M. CANANZI, *Prolegomeni di un'estetica del diritto* (Roma 2008) e P. HERITIER, *Urbe-internet* II (Torino 2007).

2. *Anomalie delle regole dell'arte giuridica*. — Quanto fin qui detto deve essere pur sempre compreso alla luce della concezione classica del diritto, per cui esso è nella sostanza *misura* delle azioni sociali. Sia per Aristotele sia per Tommaso d'Aquino il diritto è la misura di ciò che è dovuto a ciascuno. Se qualcuno può vantare un titolo a qualcosa, è perché esiste una misura già preesistente in base a cui qualcosa deve essergli attribuita. Questa misura istituisce un'eguaglianza tra i cittadini, li tratta da eguali e ripristina l'eguaglianza laddove essa è venuta meno. L'insieme di questi eguagliamenti o aggiustamenti all'interno del corpo sociale è ciò che costituisce l'ordine giuridico e concretizza il giusto.

Il problema capitale del diritto è, dunque, quello dell'individuazione della giusta misura in base a cui giudicare, regolare e valutare le azioni sociali. Non qualsiasi misura infatti può costituire «diritto» in senso proprio, ma una misura che sia «giusta».

La tradizione filosofica a partire da Aristotele ha distinto un giusto per natura da un giusto per legge. Se la misura è tratta dalla natura stessa delle cose (cioè dei rapporti tra le persone e tra queste e i beni), allora avremo una misura obiettiva che non dipende dall'arbitrio umano[15]. Se invece essa è formulata sulla base di convenzioni o di accordi, allora questa misura sarà contingente e relativa ad una determinata cultura e ad un determinato assetto sociale[16].

Questa distinzione è stata interpretata come equivalente alla distinzione tra diritto naturale e diritto positivo. Di conseguenza il diritto naturale è stato inteso come un ordine assoluto ed eterno delle regole giuste per natura e il diritto positivo il loro contingente adattamento alle situazioni storiche. Ma in tal modo non si rispetta quella nozione di diritto che abbiamo sopra indicato. In realtà il diritto in senso proprio, cioè in quanto inteso come un ordinamento effettivo di rapporti e di regole

[15] *Etica Nicomachea* V.7. Cfr. anche A. SERIAUX, *Le droit naturel* (Paris 1993) 33.
[16] TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae* II-II, q. 57, a. 2.

sociali sostenuto da un'autorità politica e garantito da tribunali, è solo il diritto positivo. La distinzione tra giusto per natura e giusto per convenzione è interna allo stesso diritto positivo e attiene al problema filosofico della sua identità e della sua formazione.

Abbiamo detto che un'opera d'arte si definisce dalle regole per la sua produzione. Un letto è ciò che è prodotto secondo le regole d'arte riguardanti il modo in cui si costruiscono i letti ed è da esse individuato e definito. Allora la nostra questione può essere così formulata: quali sono le regole d'arte per produrre diritto ovvero per far sì che s'individuino quei criteri di misura delle azioni sociali in cui il diritto consiste? La distinzione tra giusto per natura e giusto per convenzione attiene a questo problema ed è quindi del tutto interna al problema della comprensione e dell'individuazione del diritto positivo. Ci dovrebbero, dunque, essere delle regole per la formazione del diritto positivo che riguardano questo «giusto per natura». Conseguentemente la filosofia del diritto porta su di esse la sua attenzione e si chiede se ve ne siano, quali siano e se siano «regole tecniche» come le altre.

La riflessione filosofica sul diritto positivo s'è dunque incontrata con la questione dell'individuazione dei suoi criteri di elaborazione. Il diritto positivo è una formazione culturale ed è quindi ovvio che ci si interroghi sui processi della sua produzione e sui criteri ispiratori di essa. La questione è se tra le fonti del diritto positivo vi sia anche il riferimento a ciò che è «giusto per natura», cioè a ciò che è dovuto ad una persona non già in virtù di convenzioni, di accordi o per la volontà del sovrano ma in quanto le spetta per natura. Che qualcosa spetti «per natura» significa che il titolo non dipende da un particolare contesto storico o culturale, ma dal fatto stesso di essere una persona. L'essere persona costituisce un vincolo e un criterio di giudizio riguardanti i rapporti con le altre persone e con i beni del mondo.

È ovvio che le diverse posizioni nei confronti del riferimento al «giusto per natura», o al giusto presente «nelle cose»,

influiscono sul modo di concepire il diritto positivo. Bisogna sapere se tra le regole d'arte che occorre rispettare, se si vuole praticare il diritto nei contesti sociali, vi debba essere anche questo riferimento al giusto per natura. Questo è lo zoccolo duro ineliminabile dell'eterna controversia tra giusnaturalismo e giuspositivismo.

Abbiamo detto che il diritto è una pratica sociale che consiste in un complesso di prestazioni a vari livelli (dal legislatore all'utente del diritto). Si tratta di processi di progressiva concretizzazione dei criteri di giustizia nei contesti di una determinata società e di una data cultura. Questi processi interpretativi consistono in atti di formulazione e di adattamento delle regole e delle istituzioni al fine di veicolare nel modo più adeguato ed efficace il giusto. Tutto ciò richiede indubbiamente una tecnica giuridica, cioè l'abilità di tradurre nella forma giuridica le istanze della giustizia. Il diritto, infatti, non s'identifica soltanto per i suoi contenuti ma anche per le sue modalità di attuazione, così come il linguaggio non s'identifica solo con i fonemi ma anche con il modo di collegarli tra loro. La tecnica o l'arte giuridica consiste proprio in quest'abilità dell'operatore del diritto, mentre la scienza giuridica ne è la parte teorico-pratica.

Fino a questo punto è possibile una sostanziale convergenza tra le varie concezioni del diritto positivo. Ma noi ora vogliamo sapere se quest'opera di formulazione e di concretizzazione delle regole giuridiche più adeguate debba anche essere guidata da criteri dettati in qualche modo dalla natura dell'uomo e dalla natura delle cose. A rigore questo non è il problema del «diritto naturale», ma propriamente quello della «legge naturale». Ovviamente è possibile diritto naturale nel senso sopra precisato se v'è una legge naturale. Pertanto il problema cruciale della filosofia del diritto è quello dell'esistenza della legge naturale in quanto da essa dipende tutta la concezione del diritto positivo. L'oggetto proprio della filosofia del diritto è il diritto positivo, ma una riflessione che voglia essere autenticamente filosofica è condotta necessariamente verso il

problema della legge naturale come eventuale fondamento e criterio di elaborazione del diritto positivo stesso.

Questa apertura alla problematica della legge naturale rimette in discussione l'identità della filosofia del diritto. Infatti, mentre il diritto positivo può e deve essere trattato nei termini e nell'ottica della filosofia dell'arte, la questione della legge appartiene ineludibilmente alla filosofia morale. Nella misura in cui si riterrà essenziale per la filosofia del diritto la problematica della legge si dovrà riconoscere la sua appartenenza all'ampia sfera dell'etica e alla corrispondente virtù della *prudenza*. Tutto ciò rimette in discussione la caratterizzazione della filosofia del diritto e riapre la questione centrale della natura stessa del diritto conteso tra l'arte e l'etica. Per questo è molto importante rendersi conto dell'approccio filosofico-giuridico alla legge naturale.

La differenza tra il diritto degli antichi e quello dei moderni consiste propriamente nell'accentuazione che i primi davano all'arte e i secondi all'etica. Il diritto dei moderni è in effetti fortemente segnato dall'uso di categorie etiche (prima di tutte quella di «obbligazione»). È significativo che il problema della separazione del diritto dalla morale si sia posto proprio nell'epoca moderna a testimonianza del fatto della loro progressiva indistinzione[17]. La ragione di ciò è dovuta senza dubbio alla crescente importanza che il concetto di legge ha assunto nell'ambito della giuridicità, per cui esso si è confuso con quello di «diritto».

Ora negare che nel diritto sia in gioco anche una dimensione etica non è certamente possibile. Quest'aspetto si è andato sempre più evidenziando nella storia dell'umanità man mano che la coscienza collettiva o di gruppo lascia il posto alla coscienza individuale e viene alla luce il senso profondo della soggettività personale. Qualora il diritto fosse inteso come un meccanismo esteriore puramente coercitivo, non si distingue-

[17] Cfr. F. VIOLA, *La teoria della separazione tra diritto e morale*, in *Studi in memoria di G. Tarello* II (Milano 1990) 667-705.

rebbe dalla violenza. La sua obbligatorietà appartiene con le debite differenze alla categoria dell'obbligatorietà morale, perché ogni sistema giuridico pretende il *dovere* dell'obbedienza e in tal modo parla alla coscienza e all'interiorità dell'uomo. Noi richiediamo che il diritto si accordi con le istanze della coscienza e che anche quando entra in conflitto con esse possa esibire comunque delle *ragioni* per la sua obbedienza. Tuttavia notare il carattere morale del diritto non basta se non si precisa come bisogna intendere la moralità. Qui è in gioco non tanto il contenuto della morale, ma piuttosto il modo generale di concepire la moralità.

Le discussioni interne alla filosofia del diritto non riguardano tanto il suo collegamento con la morale, ma soprattutto come concepire la natura e i caratteri dell'etica. Ormai è evidente che le concezioni contrapposte filosofico-giuridiche sono spesso divergenze in tema di filosofia della morale[18]. Ma una concezione della morale dipende strettamente dal modo d'intendere la legge. Conseguentemente la filosofia della legge è divenuta il banco di prova della stessa filosofia del diritto. Alla radice filosofica del diritto c'è il problema della legge, cioè la questione capitale della filosofia morale. Qui ha luogo il problema del fondamento e della giustificazione del diritto, cosa di cui la filosofia del diritto non può certamente disinteressarsi proprio in ragione del suo carattere di scienza filosofica alla ricerca dei princìpi e delle cause prime.

Per cogliere tutta la peculiarità della problematica della legge dobbiamo ritornare a quelle regole dell'arte che segnano il procedimento apposito per fare qualcosa. Abbiamo detto che un prodotto si definisce per il modo in cui si produce. Un letto si distingue dal tavolo in quanto il modo di fare letti è diverso dal modo di fare tavoli. Ogni regola dell'arte presuppone un riferimento alla natura. Se devo lavorare il legno, debbo ri-

[18] Diremmo oggi che le divergenze non riguardano tanto l'etica normativa, ma la meta-etica. Non sarebbe esatto assimilare questa distinzione a quella tra filosofia morale e filosofia *della* morale, perché la «filosofia morale» della tradizione classica comprendeva in sé anche la problematica della giustificazione e del fondamento.

spettare la sua natura e non posso trattarlo come faccio con il marmo o con il ferro. La filosofia dell'arte ha stretti collegamenti con la filosofia della natura. Dobbiamo allora pensare che le regole dell'arte giuridica presuppongano allo stesso modo un riferimento alla natura e che il senso del «giusto per natura» sia questo?

Da un certo punto di vista bisogna rispondere affermativamente a questa domanda. Nell'ambito del pensiero giuridico è stata elaborata la cd. «dottrina della natura delle cose». Secondo alcune versioni essa fa riferimento a quelle condizioni di fatto che fanno parte della struttura di un certo ambiente naturale e culturale. Come il diritto non può andare contro le leggi della fisica e della biologia, così deve rispettare la natura dei rapporti socio-economici[19]. Il diritto deve rispettare la natura umana intesa come quell'insieme delle situazioni empiriche e fattuali che definiscono la condizione umana almeno secondo una determinata cultura[20]. Tutto ciò appartiene senza dubbio al processo di elaborazione del diritto, alla sua concretizzazione culturale e alla sua praticabilità di fatto. Ma siamo ancora ben lontani dalla problematica della legge. A differenza degli altri prodotti dell'arte, che sono esclusivamente governati dalle regole tecniche, il diritto è misurato anche dalla legge ed è fondato su di essa. Tra le regole tecniche di formazione del diritto ne troviamo alcune che non sono «regole tecniche», poiché la «natura» chiamata in causa non è un insieme di mere condizioni di fatto.

3. *La filosofia del diritto come filosofia morale*. — Per comprendere queste affermazioni è necessario riprendere il discorso sulla misura in cui il diritto consiste. Abbiamo detto che il diritto è misura delle azioni sociali. Ora nel concetto stesso di

[19] Cfr. N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* (Milano 1977) 197-212 e 225-238.

[20] È questo il «contenuto minimo» del diritto naturale secondo H.L.H. HART, *Il concetto di diritto*, a cura di M.A. CATTANEO (Torino 1965) 225 ss.

misura è implicita l'esigenza di una valutazione non arbitraria delle azioni. Non si può indicare come «misura» qualsiasi modo di regolare le azioni, ma solo un modo che rispetti l'eguaglianza e la proporzione. Possiamo qui parlare della necessità che il diritto sia *ragionevole*. C'è al suo interno un'esigenza insopprimibile di ragionevolezza[21] che ci permette di valutare il diritto positivo, cioè le particolari concretizzazioni e determinazioni del giusto. Quest'esigenza non attiene più alla funzionalità del diritto o alla sua operatività. Infatti un diritto irragionevole può in apparenza assicurare l'ordine e la pace sociale, anche se a prezzo di un trattamento diseguale delle persone. Per questo non si può disconoscere che, accanto alle regole tecniche che fanno valere il diritto all'interno di un determinato contesto culturale, ci siano delle regole di altro genere che derivano non già dalle strutture esteriori della vita sociale o dalla cultura, ma dalla ragione umana.

Quando la tradizione parla di «giusto per natura» si riferisce proprio a quest'esigenza di ragionevolezza del diritto positivo, esigenza che non si può ridurre a ciò che è frutto di convenzioni o di accordi. Basti considerare che di fronte ad un atto giuridico non ci fermiamo soltanto a constatarne la conformità formale con il sistema giuridico a cui appartiene e neppure siamo soddisfatti dall'accertare il rispetto della volontà delle parti in causa, ma ci chiediamo sempre se esso sia in qualche modo ragionevole[22]. Ebbene proprio all'interno di questa esigenza si colloca la problematica della legge.

Certamente non bisogna dimenticare che il concetto di «legge» – come tutti i concetti filosofici – è controverso ed interpretato in vari modi. Nella storia del pensiero umano la volontà e la ragione si sono contesi il monopolio di questo concetto, perché esso deve rispondere contemporaneamente a due

[21] Cfr. J. FINNIS, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford 1992).

[22] Sull'importanza che va assumendo il principio di ragionevolezza nell'interpretazione della Corte costituzionale italiana cfr. G. CORSO, *In che senso il diritto positivo costituisce un vincolo per il giurista*, in *Diritto positivo e positività del diritto*, a cura di G. ZACCARIA (Torino 1990) 41-59.

istanze, quella della ragionevolezza e quella della guida e dell'impulso all'azione[23]. Per cui le concezioni della legge si distinguono a seconda dell'accentuazione dell'uno o dell'altro aspetto. Non è qui il caso di riprendere questa controversia. Qui è importante notare tutta la differenza tra la legge e la regola tecnica, altrimenti non si coglierebbe tutta la novità che la filosofia morale introduce nella filosofia del diritto nel momento in cui essa perviene al concetto di legge.

Una regola tecnica indica *come* deve essere compiuta un'operazione o una prestazione, ma lascia irrisolto il problema *se* essa deve essere compiuta o meno. Dire come produrre un tavolo non significa che il tavolo debba essere prodotto. Una legge invece indica quali azioni devono o non devono essere compiute affinché si realizzi il bene, cioè ciò che è moralmente necessario. Il bene, infatti, è ciò che *deve* essere. In questo senso la legge è misura dell'azione. Qui «misurare» significa «commisurare» o dar forma all'azione in modo che essa sia quella adeguata al raggiungimento di un fine moralmente necessario, cioè sia quella che *deve* essere. Per questo è chiamata in causa in qualche modo la ragione, facoltà della misura e della correlazione. La ragione è ordinatrice al bene ed in questo senso ha una funzione direttiva dell'azione (*vis directiva*), una volta posto il fine da raggiungere[24]. L'*ordinatio rationis* indica quest'attività propriamente razionale di «aggiustare» l'azione in relazione al bene da raggiungere e da realizzare. La legge non è il bene, ma l'apertura verso il bene, la via per la sua realizzazione, l'appello che il bene stesso rivolge all'azione dell'uomo, l'attrazione che esso esercita.

Ora è importante tener presente che nell'ambito giuridico non vi sono soltanto regole tecniche, ma anche leggi, perché è in gioco il *bene comune*, insieme bene della persona e della co-

[23] S. Tommaso mette insieme questi due aspetti in questo modo: «la legge è una regola, o misura dell'agire, per cui si è indotti all'azione o stornati da essa». *Sum. theol.* I-II, q. 90, a. 1.

[24] Cfr. *Sum. theol.* I-II, q. 90, a. 4. Cfr. MARITAIN, *Nove lezioni sulla legge naturale* cit. 60.

munità delle persone. Mentre nel caso del concetto di diritto il modello principale (o l'analogato primario) è il diritto positivo[25], per quanto riguarda la legge tale modello, quello in cui il concetto si realizza compiutamente, non è più la legge positiva, mero analogato secondario, ma la legge morale, cioè la legge naturale.

È noto quanta opposizione oggi susciti una tale espressione e quanti equivoci essa abbia generato. Ciò dipende dal fatto che la natura è stata vista nella modernità come un complesso di fatti privi di valore intrinseco. Di conseguenza una legge morale naturale è stata considerata come una contraddizione in termini, un cerchio quadrato. Ma ciò è accaduto perché la legge naturale della tradizione antica e medioevale, ad opera del giusnaturalismo moderno, s'è progressivamente secolarizzata e ha perso ogni suo riferimento a Dio. La ragione che essa chiama in causa non è più la ragione divina, ma quella umana a sua volta interpretata sempre più in senso calcolante e costruttivo. Ma, se la misura suprema è la ragione umana, allora è difficile fermare lo sfruttamento della natura e la sua totale subordinazione all'uomo. Oggi la natura chiede di essere riconosciuta nella sua bontà ontologica, ma questa a sua volta richiede un fondamento trascendente.

È la ragione che è responsabile del rapporto tra natura e legge, perché è essa l'unico possibile tramite tra il mondo dell'essere e quello del dover essere. È intorno alla concezione della ragione che si gioca il problema del fondamento del diritto. È essa solo uno strumento di calcolo per la nostra sopravvivenza e per il dominio del mondo oppure è un luogo in cui la verità si rivela? È la ragione umana la via per prendere le distanze dalla natura oppure la via per ascoltare la sua voce? È un potere di astrazione e di costruzione di concetti sganciato dalla concreta soggettività esistenziale oppure è immersa nella concreta singolarità della persona? A seconda delle risposte a

[25] Per la nozione tomista di «diritto positivo» rinvio al mio *Rule of Law. Il governo della legge ieri ed oggi* (Torino 2011) 15-75.

queste domande la riflessione morale sulla giustizia prende vie differenti.

Se ci poniamo nella prospettiva tomista, la coscienza umana di per sé non può essere obbligata né dalla natura né dalla ragione umana. Solo da Dio può provenire un obbligo della coscienza umana. Se Dio non esiste, non v'è alcun potere obbligatorio della legge; se questa non è fondata sulla ragione divina, non è una legge e, se non è una legge, non obbliga. Per questo non si può separare – come ha fatto il pensiero moderno – la legge naturale dalla legge eterna. La legge naturale è la stessa legge eterna non già considerata dal punto di vista del suo autore, ma da quello del suo destinatario. È la legge eterna in quanto inscritta nella creatura ragionevole, cioè in quanto promulgata in essa. La legge naturale non è altro in fondo che questa stessa promulgazione. È questo il senso della ben nota definizione della legge naturale: *partecipatio legis aeternae in rationali creatura*[26]. Potremmo dire che la legge naturale è il modo in cui la legge eterna ha forza di legge per esseri ragionevoli e liberi.

Cercare di difendere la legge naturale, mettendo da parte Dio, è un'impresa disperata e conduce al suo inevitabile discredito, come d'altronde viene ribadito efficacemente nell'enciclica *Veritatis Splendor*. Senza la trascendenza del bene i valori morali cadono in nostro potere. Senza la convinzione che il bene sia qualcosa che supera l'uomo e lo perfeziona, qualcosa verso cui andiamo, qualcosa che dobbiamo apprendere piuttosto che produrre da noi, la legge morale diventa una creazione umana.

La legge naturale è inscritta nella natura e quindi la sua dimensione ontologica è ineliminabile. Tuttavia è importante non dimenticare che qui non si tratta soltanto della natura umana, ma di quella di tutti gli esseri creati[27]. Una dottrina antropocentrica della legge naturale si trasforma in un antropocentrismo giuridico sordo ai «diritti» degli animali e della natura

[26] *Sum. theol.* I-II, q. 91, a. 2.
[27] J. MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, trad. di L. FRATTINI (Milano 1992[2]) 99 ss.

non umana. Questo pericolo è evitato se si mantiene lo stretto legame tra legge naturale e legge eterna, che è il progetto di Dio nei confronti dell'intero universo.

Accanto alla dimensione ontologica v'è anche la dimensione gnoseologica. La legge naturale è tale anche perché conosciuta naturalmente, cioè conosciuta attraverso le inclinazioni per una sorta di connaturalità, e non già attraverso una conoscenza concettuale e raziocinante. La ragione umana qui si presenta soltanto come misurata da quella divina e non già come misurante. È ragione non quanto al suo esercizio, ma quanto alla sua natura. Ciò significa che essa percepisce più che propriamente «ragionare», recuperando il ruolo cognitivo delle emozioni. La conoscenza per connaturalità è opera della ragione, ma di una ragione che si comporta come natura (*ratio ut natura*). La problematica dei diritti umani riecheggia questa dimensione della legge naturale quando percepiamo che determinati comportamenti sono contrari o favorevoli alla dignità umana o al rispetto della natura. Con questo non si vuol dire che la legge morale non abbia bisogno di successive formulazioni e di concettualizzazioni e che essa non debba pervenire a precetti meglio definiti e determinati. Ma questo lavorio della conoscenza morale deve esercitarsi pur sempre all'interno di questa precomprensione fondativa attraverso cui la luce del bene ci illumina, indicandoci le coordinate generali dell'azione umana. E questa è la legge naturale come nucleo vitale ed esistenziale della legge morale.

Se ora ritorniamo al diritto positivo e ai sistemi giuridici positivi, frutto dell'arte e della tecnica giuridica, non possiamo non riconoscere il ruolo e la funzione che la legge naturale continua ad esercitare al loro interno. Al di sotto delle regole tecniche e al di sotto delle concretizzazioni storiche e delle formulazioni contingenti della legge morale vi sono irrinunciabili istanze della ragionevolezza non formulate ma egualmente presenti e vi sono fini generali di carattere morale.

Nessun sistema giuridico degno di questo nome può disprezzare il valore della vita umana (ed oggi ci rendiamo conto

sempre di più del valore della vita in generale), può punire gli innocenti e assolvere i colpevoli, può condannare senza processo, può abolire l'istituzione della famiglia, può fondare la vita sociale e politica sul rigetto della verità e sulla pratica della menzogna. Questi sono solo alcuni segni della legge naturale nei sistemi di diritto positivo. Si tratta di condizioni ineliminabili attraverso cui il bene morale fa sentire la sua attrazione all'interno della pratica giuridica, che a sua volta trova la sua ragion d'essere nel movimento generale verso il bene comune, opera della giustizia.

Nel diritto positivo ci sono dunque due istanze predominanti a cui si deve necessariamente rispondere: da una parte ciò che è oggetto di convenzione e di accordi sulla base delle situazioni culturali concrete (il giusto per legge) e qui hanno ampio spazio le regole tecniche (ad esempio, quelle che bisogna rispettare per emanare delle efficienti regole del traffico) e viene chiamata in causa la virtù dell'arte; dall'altra ciò che si propone come esigenza etica irrinunciabile (il giusto per natura), ma che deve essere ulteriormente determinato in senso culturale e, perciò, richiede la virtù della prudenza. Pertanto, quando si parla della giurisprudenza come di un'arte, si comprende in ciò sia l'arte in senso stretto che la prudenza, sia il fare che l'agire ed è questa d'altronde l'ottica di tutta la tradizione classica.

4. *Conclusione*. — In conclusione, ci sono due sensi di «diritto giusto»: quello di diritto corretto o di diritto vero e proprio e quello di diritto pienamente giustificato anche da un punto di vista morale.

Da quanto detto dobbiamo anche constatare la stranezza della posizione epistemologica della filosofia del diritto, che si trova in una zona di confine tra la filosofia dell'arte e la filosofia morale. Ciò dipende dalla natura stessa del diritto che è insieme opera dell'uomo, costruzione della città umana, e realizzazione del bene della giustizia. Questa doppia dimensione della giuri-

dicità può essere vissuta come una tensione e un conflitto, ma nella sostanza manifesta il senso profondo della cultura, a cui bisogna ricondurre il diritto. La cultura non si oppone di per sé alla natura, ma è la stessa natura in una prospettiva dinamica segnata dal ruolo della coscienza e della libertà umana. L'uomo è un animale di cultura, cioè un essere la cui prassi è interpretazione della legge naturale. Per questo la tecnica giuridica, pur appartenendo al campo dell'arte, confluisce nell'impresa primaria del compimento e del perfezionamento dell'uomo stesso e della società umana.

La filosofia del diritto istituisce questo collegamento stretto tra il mondo del fare e quello dell'agire, tra il diritto vero e il diritto giusto, e mostra che la configurazione del sapere filosofico non deve essere intesa come una separazione di ambiti non comunicanti. In realtà l'articolazione delle scienze è interna ad una visione sapienziale della conoscenza umana. Come nella natura non ci sono salti né fratture, così anche nel sapere filosofico. Ma ciò implica il riconoscimento della necessità di ricondurre la scienza alla sapienza senza per questo annullarne la specificità.

Aristotele ha affermato il *principio di continuità* della natura[28]. S'è accorto che la natura non solo è fatta da un'infinita molteplicità di esseri diversi tra loro, ma anche che questi esseri sono strettamente collegati tra loro. Secondo il principio di continuità la specie superiore riassume in sé tutte le caratteristiche della specie inferiore, aggiungendo ad esse una piccolissima variazione. Lo stesso avviene nel mondo del sapere. Man mano che saliamo i gradini della conoscenza e i «gradi dell'essere», le acquisizioni già conquistate vengono conservate e ordinate a prospettive più ampie e più profonde. Così la filosofia morale riassume in sé e ordina tutto il sapere proveniente dalla filosofia dell'arte. Ogni scienza filosofica ha bisogno della sapienza per trovare il suo orientamento ultimo e, in definitiva, il suo vero senso.

[28] F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea* (Roma-Bari 1997) 66-82.

Noi sappiamo che nella virtù della giustizia si riassumono non solo tutte le virtù morali, ma anche tutta l'opera dell'uomo. *Iustitia est ad alterum*. Per questo la giustizia richiede anche strutture ed istituzioni sociali, opera dell'arte giuridica e politica, ma non si risolve in queste. Il suo fine è quello di rettificare il rapporto intersoggettivo, di mettere ordine nel campo della libertà.